



Comune di Rovigo

STATUTO

*Testo approvato con deliberazione consiliare n° 40 del 26 giugno 2000
come modificato con deliberazione consiliare n° 72 del 27 novembre 2003*

INDICE GENERALE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Autonomia*
- Art. 2 - Stemma e Gonfalone*
- Art. 3 - Territorio*
- Art. 4 - Principi*
- Art. 5 - Funzioni*

TITOLO II **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

- Art. 6 - Organi del Comune*
- Art. 7 - Norme sulla campagna elettorale*

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 - Organi del Consiglio*
- Art. 9 - Il Presidente*
- Art. 10 - Insediamento*
- Art. 11 - Linee programmatiche di governo*
- Art. 12 - Indirizzi per le nomine, designazioni e revoche*
- Art. 13 - Competenze del Consiglio Comunale*
- Art. 14 - Le sedute consiliari*
- Art. 15 - Consiglieri*
- Art. 16 - Gruppi Consiliari*
- Art. 17 - Commissioni consiliari consultive*
- Art. 18 - Commissioni consiliari di garanzia e di controllo*
- Art. 19 - Commissione per le pari opportunità*

CAPO II - IL SINDACO

- Art. 20 - Il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione*
- Art. 21 - Delegazioni del Sindaco*
- Art. 22 - Il Sindaco quale ufficiale di governo*

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 23 - Composizione*
- Art. 24 - Cessazione dalla carica di Assessore*
- Art. 25 - Funzionamento*
- Art. 26 - Competenze*

TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I - DECENTRAMENTO

Art. 27 - Decentramento dell'azione politico-amministrativa

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28 - Accesso agli atti ed alle informazioni - Partecipazione al procedimento

Art. 29 - Valorizzazione del libero associazionismo

Art. 30 - Promozione organismi di partecipazione permanenti

Art. 31 - Albo delle associazioni

Art. 32 - Consultazione della popolazione del Comune di Rovigo

Art. 33 - Referendum consultivo comunale

Art. 34 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini

Art. 35 - Difensore civico

Art. 36 - Elezione e requisiti

Art. 37 - Cessazione anticipata

Art. 38 - Azione

Art. 39 - Ufficio

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 40 - Svolgimento dell'azione amministrativa

Art. 41 - Corpo volontario per la protezione civile

CAPO I - SERVIZI

Art. 42 - Principi generali

Art. 43 - Gestioni in economia

Art. 44 - Servizi in concessione

Art. 45 - Aziende speciali

Art. 46 - Istituzioni – Associazioni - Fondazioni

Art. 47 - Società per azioni ed a responsabilità limitata

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 48 - Convenzioni

Art. 49 - Consorzi

Art. 50 - Accordi di programma

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

- Art. 51 - Il modello organizzativo*
- Art. 52 - Il Segretario*
- Art. 53 - Il Vice segretario*
- Art. 54 - Il Direttore generale*
- Art. 55 - I Dirigenti*
- Art. 56 - Comitato di Direzione*
- Art. 57 - Le assunzioni con contratto a tempo determinato nell'ambito della dotazione organica*

TITOLO VI
SISTEMI INTERNI DI CONTROLLO

- Art. 58 - Il controllo di gestione*
- Art. 59 - Il Collegio dei Revisori dei Conti*

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 60 - Bilancio di Previsione – Commissario ad acta*
- Art. 61 - Coperture assicurative*
- Art. 62 - Modificazione e abrogazione dello Statuto*
- Art. 63 - Regolamenti – disposizioni transitorie*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Autonomia

1.- *Il Comune di Rovigo è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione Italiana, nel rispetto delle leggi, che ne determinano l'ordinamento e le funzioni, e delle norme del presente Statuto.*

2. - *Il Comune rappresenta la comunità di Rovigo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Rovigo e con gli altri soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.*

3. - *Il Comune tutela la sua denominazione.*

ART. 2

Stemma e Gonfalone

1. - *Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1938 – XVI, trascritto nei registri della Consulta Araldica il successivo 10 ottobre 1938 – XVI.*

2. - *Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n° 903 in data 18 gennaio 1988.*

ART. 3

Territorio

1. - *Il Comune di Rovigo comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico.*

2. - *Il territorio comunale comprende le frazioni di: Boara Polesine, Borsea, Buso, Concadirame, Fenil del Turco, Granzette, Grignano Polesine, Mardimago, Roverdicrè, S. Apollinare, Sarzano.-*

ART. 4

Principi

1. - *Il Comune ispira la propria azione ai valori di libertà, democrazia e giustizia.*

2. - *Il Comune afferma l'autonomia della propria comunità locale fondata sui valori storici, culturali, sociali, ambientali, politici ed economici che ne costituiscono la propria identità e tradizione storica entro il più ampio ambito della comunità Veneta, Italiana, Europea e Mondiale.*

3. - *Il Comune promuove mediante iniziative culturali e di ricerca la formazione e la diffusione di una cultura di pace e di non violenza , riaffermando nelle proprie azioni la suprema importanza della salvaguardia dei diritti dell'essere umano, garantendo il rispetto della dignità di ogni persona, a cominciare dal diritto della vita, favorendo l'adozione degli strumenti necessari perché la vita di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Può altresì istituire nell'interno della propria struttura amministrativa un ufficio di riferimento aperto alla collaborazione delle Associazioni eco – pacifiste costituite in consulta.*

4. - *L'azione politico – amministrativa ricerca nella solidarietà, nella integrazione tra i popoli, nella democrazia, nella tolleranza e nel rispetto di tutte le culture, le razze, le ideologie e le religioni, l'affermazione dei valori umani, della famiglia, dell'individuo, delle pari opportunità, dei diritti dei minori e dei più deboli, operando per una pacifica convivenza tra tutte le persone e promuovendo l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella Comunità locale.*

5. - *Il Comune recepisce i principi stabiliti dalla normativa per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro e adotta idonee misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la realizzazione; promuove, altresì, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.*

6. - *La qualità della vita del cittadino sarà migliorata mediante la tutela dell'ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile, in aperta collaborazione con le Associazioni, attraverso la corretta utilizzazione delle risorse del territorio in un quadro di compatibilità biologica e la valorizzazione del diritto al lavoro nel contesto produttivo – economico della propria realtà locale.*

7. - *Il Comune svolge la propria attività nel rispetto del principio di imparzialità e di buon andamento della Amministrazione.*

8. - *L'organizzazione e il funzionamento delle attività del Comune sono improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza, della più diffusa informazione, dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.*

9. - *Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurando la partecipazione attiva nell'esercizio delle proprie funzioni per il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati.*

10. - *Il Comune promuove la diffusione di una cultura rispettosa di ogni organismo vivente, tutela la vita del genere animale, condanna l'abbandono degli animali da affezione.*

ART. 5

Funzioni

1. - *Il Comune esercita le funzioni attribuitegli secondo il principio di sussidiarietà e ricercando la collaborazione ed il coinvolgimento degli altri enti locali.*

2. - Nell'ambito delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, il Comune dedica particolare attenzione a quelle attinenti la popolazione ed il territorio, con riferimento ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'uso del territorio stesso e dello sviluppo economico e sociale della comunità assegnandovi le risorse necessarie e disponibili.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 6

Organi del Comune

- 1. - Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.*
- 2. - Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.*
- 3. - Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione, di cui è il legale rappresentante; esercita altresì le funzioni di Ufficiale di Governo.*
- 4. - La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei riguardi del Consiglio.*

ART. 7

Norme sulla campagna elettorale

- 1. - All'atto della presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio comunale e delle candidature alla carica di Sindaco, il deposito del programma di amministrazione ed il bilancio preventivo delle spese elettorali può essere effettuato in busta chiusa.*
- 2. - I documenti di cui al comma precedente, qualora siano stati depositati in forma segreta, saranno resi pubblici dal primo giorno successivo alla ammissione delle liste e delle candidature medesime.*
- 3.- Il rendiconto delle spese è sempre reso in forma pubblica.*

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8

Organi del Consiglio

1. - Sono organi del Consiglio:
- il Presidente;
 - le Commissioni consiliari;
 - la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 9

Il Presidente

1. - Il Presidente, scelto tra i consiglieri, è eletto dal Consiglio comunale con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti previsti per il Consiglio.
2. - Con le stesse modalità è eletto il Vice presidente.
3. - Possono essere rimossi, previa mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la maggioranza assoluta dei componenti previsti per il Consiglio.

ART. 10

Insedimento

1. - Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio comunale:
- a) provvede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri e del Sindaco ed alla surrogazione dei consiglieri eventualmente dichiarati ineleggibili o incompatibili;
 - b) riceve il giuramento del Sindaco;
 - c) elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
 - d) riceve la comunicazione di nomina dei componenti della Giunta Comunale;
 - e) elegge la Commissione elettorale comunale.

ART. 11

Linee programmatiche di governo

1. - Nella prima seduta di insediamento o in altra successiva da tenersi entro 20 giorni, il Sindaco presenta al Consiglio la proposta di linee programmatiche di governo; il documento è depositato all'atto della convocazione del Consiglio.
2. - Il Consiglio può proporre variazioni al documento presentato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, in tal caso entro i successivi 15 giorni il Sindaco sottopone all'attenzione del Consiglio il documento programmatico nella sua stesura finale, con eventuali modifiche od integrazioni ritenute utili o opportune.

3. - *In sede di approvazione del bilancio di previsione si può procedere all'adeguamento del documento programmatico con le stesse modalità di cui al comma 2.*

4.- *La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche viene effettuato con l'approvazione del conto consuntivo.*

5. - *In pendenza di quanto previsto dal comma 2, il Consiglio è comunque tenuto ad adottare gli atti obbligatori per legge e quelli aventi carattere di urgenza.*

ART. 12

Indirizzi per le nomine, designazioni e revoche

1. - *Il Consiglio entro trenta giorni dall'insediamento delibera gli indirizzi per le nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.*

2.- *Trascorso detto termine si intendono confermati i precedenti indirizzi approvati.*

3.- *Gli indirizzi non sono modificabili in corso di legislatura.*

ART. 13

Competenze del Consiglio Comunale

1.- *Le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge.*

ART. 14

Le sedute consiliari

1.- *Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria ed urgente.*

2.- *Il regolamento, nel disciplinare le varie specie di sedute, riserverà, di norma, le sessioni ordinarie alle convocazioni per l'esame ed approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.*

3.- *Alla seduta del Consiglio partecipano gli Assessori con diritto di parola ma non di voto.*

ART. 15

Consiglieri

1.- *I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.*

2.- *Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.*

3.- *I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, salvo giustificato motivo.*

4.- *La mancata partecipazione o non ritenuta giustificata assenza a n° 3 sedute del Consiglio nel corso dell'anno solare comporta la decadenza dalla carica.*

5.- *Il Presidente contesterà la violazione, assegnando 10 giorni di tempo per controdedurre.*

6.- *Sulla decadenza si pronuncerà, con provvedimento adeguatamente motivato, lo stesso Consiglio comunale nella seduta successiva.*

7.- *E' consentito richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.*

ART. 16

Gruppi Consiliari

1.- *I consiglieri sono costituiti ed organizzati in gruppi, secondo le disposizioni del regolamento, che ne precisa le funzioni e ne determina le modalità di funzionamento.*

2.- *E' istituita, quale organo istituzionale espressione dei gruppi consiliari debitamente costituiti, la Conferenza dei Capi Gruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.*

ART. 17

Commissioni consiliari consultive

1.- *Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consiliari con funzioni consultive.*

2.- *Il loro numero, composizione, funzionamento, organizzazione e forma di pubblicità sono stabiliti dal regolamento.*

ART. 18

Commissioni consiliari di garanzia e di controllo

1.- *Il consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari di garanzia e controllo al fine di:*

- A) *esperire indagini conoscitive su argomenti ritenuti di particolare interesse per la collettività locale*
- B) *effettuare inchieste sull'attività amministrativa del Comune.*

2.- *Il regolamento ne stabilisce composizione, funzionamento, organizzazione e forme di pubblicità in analogia con le commissioni consultive, fermo restando che alla Presidenza dovrà essere eletto un consigliere di dichiarata e comprovata appartenenza ad una delle forze politiche dell'opposizione.*

ART. 19

Commissione per le pari opportunità

1.- *Il Consiglio Comunale istituisce una commissione per le pari opportunità, mista, formata da componenti individuati anche al di fuori del Consiglio Comunale secondo le norme e le modalità stabilite dal regolamento.*

CAPO II - IL SINDACO

ART. 20

Il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione

1.- Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze già attribuitegli dalla legge e da altri articoli del presente statuto:

- a) monitorare l'azione politico-amministrativa del Comune, promuovendo e coordinando l'attività degli assessorati per mantenere l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma;*
- b) distribuire gli oggetti, sui quali la Giunta deve deliberare, tra i membri della stessa, in relazione alle funzioni individuate nel documento programmatico ed alle deleghe rilasciate;*
- c) individuare il responsabile del trattamento dei dati personali, impartendo le relative istruzioni;*
- d) adottare, su proposta dell'organo valutatore, i provvedimenti di natura economica e quelli di natura sanzionatoria conseguenti alla valutazione dei dirigenti, secondo le modalità e con le garanzie del regolamento e dei contratti collettivi;*
- e) formulare, sentita la giunta, gli indirizzi di carattere generale per la gestione delle funzioni di competenza dei dirigenti;*
- f) indire il referendum consultivo.*

ART. 21

Delegazioni del Sindaco

1.- Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle attribuzioni assegnate.

2.- Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

3.- Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualevolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4.- Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5.- La delega di cui ai precedenti commi può riguardare tutte le funzioni che la legge o lo Statuto riservano al Sindaco.

6.- Il Sindaco può delegare al Segretario generale, al Direttore generale ed ai Dirigenti funzioni che non rientrino tra quelle di indirizzo e controllo politico.

ART. 22

Il Sindaco quale ufficiale di governo

1.- Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni demandatigli dalla legge quale ufficiale di governo, può delegare altri amministratori o funzionari in relazione alla natura delle funzioni attribuitegli.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23

Composizione

1.- La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori determinato in ragione massima pari ad 1/3 dei componenti il Consiglio comunale, con arrotondamento alla cifra intera pari più vicina o inferiore.

2.- Il numero effettivo degli Assessori viene stabilito dal Sindaco all'atto della nomina o variato nel corso del mandato.

3.- In caso di assenza del Sindaco la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco, presente, o dall'Assessore anziano, intendendosi per tale il primo degli Assessori nel rispetto sequenziale dei provvedimenti di nomina.

ART. 24

Cessazione dalla carica di Assessore

1.- Oltre che per decesso, gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca e decadenza.

2.- Le dimissioni, che sono irrevocabili, sono presentate al Sindaco che provvede alla eventuale sostituzione.

3.- Il Sindaco dispone la revoca con provvedimento adeguatamente motivato.

4.- La decadenza, i cui casi sono previsti per legge, è dichiarata dal Sindaco che provvede alla eventuale sostituzione.

5.- La nuova nomina, da adottarsi entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione, va comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 25

Funzionamento

1.- La Giunta comunale è convocata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, senza particolari formalità.

2.- Oltre a presiederla, il Sindaco ne coordina l'attività, anche con proprie disposizioni organizzative a carattere generale.

3.- Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti previsti.

4.- La Giunta comunale delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Sindaco.

ART. 26

Competenze

1.- La Giunta comunale, nell'ambito delle norme che stabiliscono le competenze degli organi con le eventuali integrazioni statutarie dalle stesse consentite, adotta in particolare i seguenti atti:

- a) determina i piani triennali di fabbisogno del personale e sulla base di questi le dotazioni organiche complessive;
- b) autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere i contratti integrativi decentrati;
- c) approva i progetti preliminari e definitivi di opere e lavori pubblici e quelli esecutivi per i quali i primi non sono richiesti;
- d) approva interventi e progetti esecutivi nei vari campi di azione dell'Ente;
- e) assume attività di iniziativa e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
- f) decide le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni, che non rientrino tra quelle inerenti l'attività gestionale riservata ai Dirigenti;
- g) delibera in ordine ai criteri per l'erogazione di ausili finanziari a terzi e approva la concessione di contributi non vincolati;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti di beni mobili;
- i) approva la costituzione di diritti reali;
- l) determina le tariffe, i canoni ed i tributi secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio comunale;
- m) approva le locazioni attive e passive ed i comodati di beni mobili ed immobili;
- n) delibera in materia di toponomastica;
- o) approva la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili;
- p) stabilisce i criteri per le concessioni di beni immobili;
- q) approva gli schemi di convenzione per la gestione di servizi pubblici.

TITOLO III

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I - DECENTRAMENTO

ART. 27

Decentramento dell'azione politico – amministrativa

1.- La crescita della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città avviene anche mediante il decentramento dell'azione politico – amministrativa secondo i principi della sussidiarietà.

2.- Viene pertanto ritenuta fondamentale la funzione di interscambio con il territorio ed il suo tessuto sociale per la conoscenza e la soluzione dei problemi della collettività.

3.- Nello sviluppo di tale azione decentrata viene quindi riconosciuto il ruolo determinante delle Forme Associative operanti nel territorio.

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 28

Accesso agli atti ed alle informazioni Partecipazione al procedimento

1.- Ciascun cittadino ha diritto ad accedere agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, nelle forme, termini e modalità stabiliti dal regolamento.

2.- Il regolamento deve assicurare la massima facilità di accesso, fermo restando le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi e la tipologia di atti che devono esservi sottratti integralmente o parzialmente in applicazione delle leggi vigenti.

3.- Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere pubblicizzati adeguatamente nelle forme stabilite dal regolamento.

4.- I soggetti portatori di situazioni giuridiche soggettive possono partecipare alla formazione degli atti che li riguardano mediante proposte e suggerimenti, nonché con la produzione di qualsiasi documento ritenuto utile ai fini della disciplina del loro contenuto e per la loro più celere adozione.

5.- L'intervento di cui al comma precedente può essere contestuale alla domanda di avvio del procedimento o nel corso dello stesso anche a seguito di informativa in caso di avvio d'ufficio.

6.- Il regolamento disciplinerà i vari aspetti della partecipazione.

ART. 29

Valorizzazione del libero associazionismo

1.- Il Comune promuove, riconosce e valorizza le forme di associazionismo nel proprio territorio.

2.- Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3.- Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua la consultazione degli organismi associativi; del relativo esito se ne dà atto nei provvedimenti ai quali si riferiscono.

4.- Il Comune assicura alle associazioni il diritto di informazione e favorisce la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi di partecipazione; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo il regolamento.

5.- Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.

ART. 30

Promozione organismi di partecipazione permanenti

1.- Il Comune assicura la partecipazione attiva della comunità alla vita pubblica comunale attraverso le consulte e i forum.

2.- Il regolamento ne disciplina i campi di attività, l'iniziativa per la loro costituzione, le modalità di istituzione da parte della Giunta, l'organizzazione, il coordinamento ed il loro funzionamento.

3.- In detti organismi sarà assicurata la partecipazione dei soggetti, singoli e associati, che hanno conoscenza e rappresentanza degli specifici settori di azione al fine di integrare ed arricchire con le loro proposte gli interventi nel territorio comunale.

4.- Al fine di consentire un'adeguata rappresentanza e partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, è istituita la Consulta per i problemi degli stranieri extracomunitari.

5. – Il Consiglio promuove e coordina la mobilitazione di tutte le forze sociali ed istituzionali per una politica unitaria e partecipata, in funzione della vivibilità dell'infanzia mediante il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Regolamento ne disciplina la costituzione.

ART. 31

Albo delle associazioni

1.- E' istituito l'Albo delle Associazioni operanti nel territorio comunale.

2.- L'Albo è unico e generale, potendosi tuttavia articolare in varie sezioni a seconda dei settori per i quali sono state costituite le consulte ed i forum.

3.- Il regolamento disciplina le modalità di iscrizione fermo restando che nessuna formalità dovrà essere prevista per le Associazioni iscritte all'Albo regionale.

ART. 32

Consultazione della popolazione del Comune

1.- Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune può consultare anche attraverso gli organi del decentramento la popolazione mediante assemblee generali o di quartiere/frazione o di categoria e gruppi sociali.

2.- La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta dai singoli organismi della partecipazione o da almeno il 20 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3.- La consultazione è indetta dal Sindaco che garantisce una adeguata pubblicità preventiva, la conduzione democratica dell'assemblea e, in apposito verbale redatto dal Segretario comunale o suo delegato, la corretta e succinta espressione delle posizioni emerse ed i pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.

4.- La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.

5.- Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti, agli atti dei quali la consultazione si riferisce, e resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

6.- Al fine della consultazione di cui ai precedenti commi, la popolazione è costituita dai cittadini residenti con età non inferiore ad anni 16, anche non italiani.

ART. 33

Referendum consultivo comunale

1.- In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2.- Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3.- Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

a) tributi e tariffe;

b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;

- c) elezioni, nomine e designazioni, revoca e decadenza;
- d) personale comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli enti partecipati;
- e) regolamento del Consiglio comunale e di organizzazione;
- f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

4.- Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5.- Il quesito referendario è proposto da un comitato promotore di almeno 5 cittadini che abbia raccolto su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario comunale, le firme autenticate di almeno il 5% dell'elettorato.

6.- L'elettorato è costituito dai residenti nel territorio comunale.

7.- L'accertamento dell'inesistenza di cause ostative e la conseguente ammissibilità sono svolti da una Commissione composta dal Difensore civico, che la coordina, dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario comunale; detta Commissione svolge anche funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché altri compiti assegnati dal presente articolo.

8.- Entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità il Sindaco indice il referendum e convoca il corpo elettorale per una giornata di domenica o festiva entro 60 giorni dall'indizione, escludendo i mesi di luglio ed agosto.

9.- Nel caso di più referendum comunali promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

10.- Il regolamento né disciplinerà le modalità di svolgimento.

11.- Il referendum si intende validamente svolto se ha votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

12.- Entro trenta giorni, l'esito del referendum è comunicato al Consiglio comunale, previa informativa ai promotori dello stesso.

13.- Il referendum, riguardante materie di rilevanza territorialmente limitata, verrà disciplinato dal relativo regolamento, tenendo conto delle norme di cui ai precedenti commi che costituiscono linee di indirizzo.

ART. 34

Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1.- A) Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgersi all'Amministrazione Comunale per chiedere notizie su problemi o aspetti dell'attività amministrativa di interesse collettivo.

B) Petizioni

La petizione per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse collettivo va rivolta mediante raccolta di adesioni, senza particolari formalità, su di un testo chiaro

e leggibile; i sottoscrittori devono firmare in maniera da essere individuabili e devono indicare la propria residenza.

C) Proposte

La proposta per l'adozione di atti di competenza comunale di interesse collettivo deve essere dettagliata in maniera da non lasciare dubbi sulla natura del provvedimento e sul suo contenuto; deve essere sottoscritta, con firma leggibile e accompagnata dalle generalità complete, da almeno 100 elettori.

2.- Le petizioni e le proposte devono recare l'individuazione di un rappresentante che assume la veste di interlocutore privilegiato nei confronti del Comune.

3.- A) Alla istanza va data risposta entro 30 giorni dalla presentazione.

B) Sulla petizione l'organo o ufficio competente deve pronunciarsi entro 45 giorni salvo motivato differimento per non più di 30 giorni; il relativo pronunciamento è comunicato al rappresentante dei sottoscrittori.

C) Il provvedimento richiesto nella proposta deve essere adottato o motivatamente rifiutato dall'organo o ufficio competente entro 45 giorni dalla sua presentazione; qualora, per una migliore valutazione della proposta, si rendessero necessari elementi integrativi, il periodo occorrente per la loro acquisizione interrompe il termine per provvedere; il differimento è altresì consentito per un massimo di 30 giorni in caso di complessità della fase istruttoria; l'esito del procedimento è comunicato al rappresentante dei firmatari.

ART. 35

Difensore civico

1.- Il Comune istituisce il Difensore civico.

2.- Il Difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

3.- Nell'esercizio delle sue funzioni, è autonomo e indipendente e si renderà garante della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e dei diritti dei cittadini.

4.- Il Difensore civico presta in Consiglio comunale il giuramento di svolgere l'incarico nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza

ART. 36

Elezione e requisiti

1.- Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

2.- Qualora la prima votazione dovesse risultare infruttuosa, se ne terrà un'altra in ogni seduta successiva, sino a quando non sarà raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3.- Almeno un mese prima della elezione dovrà essere avviato il procedimento mediante pubblicizzazione al fine di acquisire eventuali disponibilità.

4.- Tutte le proposte di candidatura devono essere corredate da una scheda personale.

5.- Il Difensore civico deve risiedere nel territorio comunale; non sono eleggibili alla carica:

- a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle aziende socio sanitarie;
- b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali o comunali di partiti politici e di associazioni sindacali;
- c) i cittadini che abbiano ricoperto cariche politico-amministrative comunali nei 10 anni precedenti;
- d) i cittadini che siano stati candidati in qualsiasi elezione di tipo politico o amministrativo nei 5 anni precedenti;
- e) coloro che siano in rapporto di parentela o di affinità sino al quarto grado civile o di coniugio con amministratori, segretario o dipendenti del Comune;
- f) coloro che si trovano nei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

6.- La scelta deve ricadere tra chi ha rivestito funzioni di magistrato, avvocato, funzionario pubblico o di professore in materie giuridiche o amministrative; per quest'ultima categoria sono eleggibili anche coloro che sono ancora in attività di servizio.

7.- Possono altresì essere elette persone che si sono particolarmente distinte nell'arco di una pluriennale attività di difesa dei diritti civili, in favore dei minori, dei disabili, delle fasce sociali più deboli e dell'ambiente.

ART. 37

Cessazione anticipata

1.- Il Difensore civico decade nel caso sopravvenga una condizione di ineleggibilità e incompatibilità.

2.- Può essere revocato per gravi ragioni, a seguito di motivata mozione della Giunta o di almeno 1/3 dei consiglieri comunali.

3.- La decadenza e la revoca sono disposte dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza prevista per l'elezione in prima votazione e con le garanzie stabilite per l'analogo procedimento riservato ai consiglieri comunali.

4.- In ogni caso di cessazione anticipata l'elezione deve avvenire entro 45 giorni.

ART. 38

Azione

1.- Su impulso di cittadini, di formazioni sociali o d'ufficio, il Difensore civico interviene presso Amministrazioni pubbliche e loro aziende, aventi sede nel territorio comunale, per assicurarsi del regolare e tempestivo corso dei procedimenti amministrativi, sollecitando se del caso il rispetto delle norme.

2.- Può in particolare modo verificare presso gli uffici comunali l'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari ed intervenire per la loro applicazione.

3.- Per gli adempimenti di competenza, il Difensore civico svolge la necessaria istruttoria con facoltà di accesso agli uffici e agli atti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio; sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati; può essere ascoltato dal Consiglio comunale, dalla Giunta, dalle Commissioni consiliari, dalla Conferenza dei Capigruppo e dagli altri organismi comunali.

4.- Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa.

5.-Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti di rispettiva competenza.

6.-Esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

ART. 39

Ufficio

1.-Al Difensore civico sono forniti una sede e gli strumenti adeguati allo svolgimento del suo incarico.

2.- Allo stesso spetta una indennità pari al 50% di quella stabilita per gli Assessori comunali non in aspettativa.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 40

Svolgimento dell'azione amministrativa

1.- Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure

2.- Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili degli uffici sono tenuti a provvedere tempestivamente sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

3.- Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 41

Corpo volontario per la protezione civile

1.- E' istituito il Corpo volontario per la Protezione civile del Comune di Rovigo.

2.- L'Amministrazione comunale provvederà a mettere a disposizione locali idonei per la sede del Corpo e a sostenere con apposito fondo di bilancio l'attività dello stesso.

3.- Il Consiglio comunale approva il regolamento che lo disciplina.

CAPO I - SERVIZI

ART. 42

Principi generali

1.- La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici viene effettuata privilegiando le forme in grado di assicurare, nel rispetto dei principi di massima economicità, efficacia ed efficienza, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività e il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi.

2.- L'autonomia finanziaria e gestionale costituisce principio ordinatore per la gestione dei servizi nelle forme previste dal presente capo.

3.- L'individuazione della modalità di gestione per ciascun servizio dovrà essere preceduta da una relazione di accompagnamento della Giunta comunale che comunque evidenzia i motivi di opportunità economica e sociale nella scelta operata.

4.- Il Comune, salva l'ipotesi di gestione in forma associata di cui al successivo comma 5, conserva la titolarità dei servizi e la esercita attraverso:

- a) la potestà regolamentare e statutaria;
- b) le funzioni di indirizzo, attinenti alla definizione di obiettivi generali che devono essere perseguiti;
- c) le funzioni di verifica e controllo attinenti alla valutazione dei risultati gestionali in relazione agli obiettivi.

5.- Il Comune gestisce servizi anche in forma associata, aderendo a consorzi ovvero promuovendone la formazione quando sussistano evidenti motivi di efficienza e convenienza economica e più complessive esigenze di tipo organizzativo e funzionale.

ART. 43

Gestioni in economia

1.- E' limitata a servizi di modeste dimensioni ed entità, ove ne sia dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme. Sono altresì gestiti in economia altri servizi ove, a parità di qualità ed efficacia, questa modalità di gestione garantisca maggiore convenienza da motivarsi con apposito progetto tecnico finanziario.

2.- La modalità di gestione in economia dei servizi sarà disciplinata dal regolamento.

ART. 44

Servizi in concessione

1.- Il Comune può affidare in concessione la gestione di servizi pubblici economici dotati di rilevanza imprenditoriale, qualora sussistano ragioni di opportunità sociale, tecniche od economiche o quando si voglia sperimentare questa modalità di gestione dei servizi.

ART. 45

Aziende speciali

1.- Il Consiglio comunale delibera la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2.- Organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
- b) il Presidente;
- c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;

3.- L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

4.- Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 46

Istituzioni - Associazioni – Fondazioni

1.- Il Consiglio comunale può costituire, per la gestione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero, socio-assistenziali ecc., una o più istituzioni dotate di autonomia gestionale.

2.- Organi dell'istituzione sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

3.- Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali.

4.- Ogni istituzione sarà dotata di proprio regolamento.

5.- La gestione dei servizi culturali e del tempo libero è consentita anche mediante affidamento diretto ad associazioni e fondazioni anche appositamente costituite o partecipate.

ART. 47

Società per azioni ed a responsabilità limitata

1.- Il Comune può affidare servizi pubblici di competenza comunale a società per azioni o a responsabilità limitata promuovendone la costituzione.

2.- La partecipazione del Comune dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria per servizi pubblici di primaria importanza ad esso riservati dalla legge in via esclusiva; per i medesimi servizi, in caso di più soggetti pubblici, a questi dovrà essere riservata una quota maggioritaria.

3.- Nell'approvare l'atto costitutivo, lo Statuto e la sottoscrizione di azioni o quote, va comunque garantita negli organi di amministrazione la rappresentatività dei soggetti pubblici partecipanti.

4.- I rappresentanti del Comune sono scelti tra persone aventi specifica competenza.

5.- Nell'Assemblea dei soci il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un Assessore delegato in via permanente o di volta in volta.

6.- Il Consiglio comunale verifica l'andamento della società partecipata e controlla che l'interesse della comunità locale sia adeguatamente tutelato.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 48

Convenzioni

1.- Il Comune può stipulare convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri d'intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati alla popolazione.

ART. 49

Consorzi

1.- Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende speciali.

2.- Al Consorzio possono partecipare altri Enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3.- Nell'assemblea del Consorzio, il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un Assessore delegato in via permanente o, di volta in volta, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

ART. 50

Accordi di programma

1.- Per la definizione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2.- Lo schema di accordo di programma è preliminarmente approvato con atto formale del Sindaco e qualora comporti spese a carico del bilancio comunale è necessaria la preventiva formale assunzione della spesa.

3.- Al di fuori dei casi in cui l'accordo debba essere ratificato dal Consiglio comunale, il Sindaco ne dà comunicazione allo stesso prima della sua attuazione.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

ART. 51

Il modello organizzativo

1.- L'organizzazione dell'Ente è informata a criteri di costante e preminente rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata, perseguendo il conseguimento di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa, che di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento delle funzioni assolte.

2.- Allo scopo di assicurare le predette finalità, l'organizzazione dell'Amministrazione è costantemente ispirata ai seguenti criteri:

- funzionalizzazione degli assetti gestionali ai compiti, agli scopi e ai piani di lavoro dell'Amministrazione comunale, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;*
- ampia flessibilità a garanzia dei margini di operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni operative e gestionali da parte dei responsabili delle strutture organizzative;*
- omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;*
- interfunzionalità degli uffici;*
- imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;*
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;*
- responsabilizzazione e collaborazione del personale;*
- flessibilizzazione in genere nell'attribuzione agli uffici delle linee funzionali e nella gestione delle risorse umane;*
- autonomia nell'esercizio delle funzioni gestionali.*

Art. 52

Il Segretario

1.- Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione e, pertanto, svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa, anche propositiva, nonché di coordinamento e di direzione complessiva degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dalla legge in caso di nomina del Direttore generale.

2.- Al Segretario comunale, oltre alle competenze di legge, spettano le seguenti funzioni:

- a) la sostituzione del Direttore generale (ove nominato) in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, limitatamente ai compiti di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti;*
- b) il parere sulle nuove dotazioni organiche dell'Ente;*
- c) la gestione dei rapporti con gli organi istituzionali;*
- d) il riesame periodico dell'assetto organizzativo dell'Ente e la relativa proposta ai competenti organi di provvedimenti conseguenti;*
- e) la presidenza delle Commissioni di concorso relative a concorsi dirigenziali;*

- f) *il parere sul conferimento degli incarichi dirigenziali;*
- g) *la presidenza del Comitato di Direzione e del Nucleo di Valutazione – o di organismi analoghi previsti dai regolamenti;*
- h) *lo svolgimento di funzioni dirigenziali, in caso di inerzia o ritardo del dirigente e previa diffida;*
- i) *quant'altro previsto dai regolamenti o conferito, in conformità all'assetto delle competenze delineato dai regolamenti stessi e dal presente statuto, dal Sindaco;*
- l) *decide sui conflitti di competenza tra i vari settori dell'Ente.*

3.- *Le funzioni di cui alle lettere b),d),e),f),g), h) e l) sono svolte ove non sia nominato il Direttore generale.*

Art. 53

Il Vice segretario

1.- *Il Comune ha un Vice segretario nominato dal Sindaco secondo le modalità previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali dal regolamento che ne stabilisce anche le funzioni e le attribuzioni.*

ART. 54

Il Direttore Generale

1.- *Il Sindaco, sentita la Giunta, può procedere, con proprio decreto, alla nomina di un Direttore generale, previo esame del suo curriculum e colloquio intesi a verificare il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni attribuitegli in relazione agli specifici indirizzi e programmi dell'Amministrazione.*

2.- *Il regolamento disciplina ulteriormente le modalità di assunzione del Direttore generale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato amministrativo in corso all'atto del conferimento e rinnovabile; provvede altresì a disciplinare le funzioni di Direzione generale, nel rispetto, comunque, delle attribuzioni normativamente conferite ad altri organi, con particolare riguardo alle funzioni rimesse dalla legge al Segretario comunale.*

ART. 55

I Dirigenti

1.- *I Dirigenti danno attuazione alle scelte politiche degli organi di governo ed entro tale ambito adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che implicano l'esercizio di poteri di gestione.*

2.- *Ad essi spettano in particolare – oltre a quelli elencati dalla legge – i seguenti compiti:*

- a) *indirizzano e coordinano le attività dei responsabili delle unità organizzative funzionalmente appartenenti al settore con la possibilità di avocare a sé l'adozione e/o l'emanazione dei singoli atti e provvedimenti attribuiti alla competenza dei detti responsabili, in caso di urgente e improrogabile necessità altrimenti non fronteggiabile;*
- b) *esercitano i poteri sostitutivi in caso di ritardo od omissione da parte dei responsabili di strutture direttamente coordinati;*
- c) *costituiscono, sopprimono, modificano le unità organizzative intermedie o di base, in funzione degli obiettivi da conseguire;*

- d) *approvano progetti esecutivi di opere e lavori pubblici per i quali sia stato approvato dalla Giunta il preliminare e/o il definitivo;*
- e) *esercitano il generale potere di comminare sanzioni amministrative, nei limiti delle vigenti norme, con adozione di ingiunzioni e ordini di esecuzione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative comminate e per l'ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamento o di provvedimenti che disciplinano le attività sottoposte a vigilanza e controllo dell'Amministrazione comunale;*
- f) *conferiscono incarichi di collaborazione esterna, ad esclusione di quelli riservati dalla legge alla competenza del Sindaco in quanto ad alto contenuto di professionalità;*
- g) *adottano gli atti e gli accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali o tributarie;*
- h) *formulano agli organi di governo proposte deliberative o di altri provvedimenti che ritengono opportuni o necessari in relazione ai compiti propri dell'ufficio ricoperto, anche ai fini della elaborazione di programmi, piani, progetti, direttive, indirizzi, schemi normativi, ecc.;*
- i) *promuovono e resistono alle liti inerenti l'attività gestionale loro attribuita dalle leggi e dal presente Statuto con il potere di transigere e conciliare;*
- l) *provvedono al monitoraggio costante del carico di lavoro e della produttività delle strutture e dei singoli dipendenti;*
- m) *individuano i responsabili dei procedimenti;*
- n) *esercitano le ulteriori funzioni agli stessi affidate dai regolamenti e dal sistema negoziale disciplinante il rapporto di lavoro nonché quelle delegate dal Sindaco in base allo Statuto e ai regolamenti.*

3.- *Spetta ai Dirigenti l'adozione di ogni altro atto e provvedimento gestionale, anche non indicato e specificato nello Statuto e nel regolamento, attuativo dei programmi, obiettivi e direttive degli organi di governo, che sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa di tipo gestionale.*

4.- *Ogni Dirigente è tenuto annualmente alla redazione di un piano di attività, nel quale sono trasferiti, sotto il profilo gestionale, gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi di governo nell'ambito del Piano esecutivo di gestione. Tale piano delinea il programma dell'attività annuale del settore di preposizione e il suo grado di attuazione costituisce specifico parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità gestionale e di risultato.*

ART. 56

Comitato di Direzione

1.- *I Dirigenti si riuniscono in un Comitato presieduto dal Direttore generale o, in mancanza, dal Segretario generale.*

2.- *Il regolamento ne disciplina i compiti e le funzioni che devono essere finalizzati al coordinamento dell'azione necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, allo studio e alla formulazione di proposte attinenti alle innovazioni tecniche e normative di portata generale, alla predisposizione di atti di programmazione e pianificazione nonché alla verifica dello stato di attuazione di programmi e progetti.*

ART. 57

Le assunzioni con contratto a tempo determinato nell'ambito della dotazione organica

1.- *Le posizioni di responsabile di unità organizzativa di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperte mediante apposita costituzione di rapporti a tempo determinato, in osservanza dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.*

2.- *Ai fini di cui sopra il rapporto è costituito mediante stipula di contratto individuale di lavoro di diritto pubblico o, eccezionalmente, previa adozione di apposita, motivata delibera di Giunta, di diritto privato, nel qual caso il predetto provvedimento deliberativo specifica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ovvero i criteri generali di riferimento necessari per la stipula negoziale.*

3.- *L'individuazione del contraente è operata, comunque, con sistema ad evidenza pubblica, impiegando apposito processo comparativo – preceduto da avviso pubblico, da assumersi previo provvedimento di Giunta, - inteso all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, anche in ruoli analoghi, e/o alla valutazione del curriculum in genere e delle specifiche attitudini.*

4.- *Ulteriori modalità applicative del presente istituto saranno disciplinate dal regolamento.*

TITOLO VI

SISTEMI INTERNI DI CONTROLLO

ART. 58

Il controllo di gestione

1.- L'attività di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente è volta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, efficiente, economica ed efficace gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dai dirigenti, da attuarsi anche mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.

2.- Rientrano nell'oggetto del controllo valutativo anche le determinazioni assunte dai dirigenti in merito all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane, delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione del personale e alla remunerazione accessoria delle relative responsabilità, della qualità delle prestazioni e della produttività collettiva e individuale.

3.- I sistemi di controllo sono disciplinati dai regolamenti dell'Ente, che si ispirano ai principi previsti dalla vigente legislazione.

4.- Nell'ambito dei predetti sistemi, il controllo di gestione è finalizzato a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (quantità e qualità dei servizi offerti), la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, la funzionalità dell'Amministrazione.

5.- Il servizio per il controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale e di direzione generale e deve rimanere funzionalmente distinto dalla struttura cui è demandata la valutazione dei dirigenti.

ART. 59

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1.- Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute del Consiglio comunale allorquando vengono esaminate proposte di deliberazioni di natura generale che riguardino il bilancio comunale.

2.- Il Collegio può chiedere informazioni e chiarimenti ai Dirigenti del Comune ed ai suoi rappresentanti in aziende, istituzioni, società ed organismi partecipati.

3.- Il Sindaco può invitare il Collegio dei Revisori alle riunioni della Giunta qualora siano in discussione argomenti che abbiano particolare rilevanza in relazione ai compiti da loro espletati.

4.- Il Collegio dei Revisori può chiedere di partecipare alla riunione del Consiglio comunale quando lo ritenga indispensabile per l'espletamento del proprio mandato.

5.- Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento, la decadenza, la revoca per inadempienza anche dei singoli membri e la reintegrazione del Collegio.

6.- I verbali del Collegio sono pubblici.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.60

Bilancio di previsione Commissario ad acta

1.- La mancata predisposizione nei termini di legge dello schema di bilancio preventivo e comunque la sua non approvazione nei termini da parte del Consiglio comunale comporta il commissariamento nella figura del Difensore civico.

2.- A tal fine il Dirigente del Servizio interessato, trascorso inutilmente il termine, ne dà immediata comunicazione al Segretario comunale, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

3.- Il Segretario provvede, previ gli accertamenti del caso ed entro la giornata successiva al suo ricevimento, ad assumere le conseguenti iniziative con l'eventuale formale comunicazione al Difensore civico dell'avvenuta attivazione del procedimento comportante la sua contestuale assunzione a Commissario.

4.- Il Difensore civico, nella veste di Commissario, provvede a predisporre, entro i successivi dieci giorni, lo schema di bilancio, qualora non vi abbia già ottemperato la Giunta comunale, e ad adottarlo.

5.- Nei successivi cinque giorni farà notificare a tutti i componenti del Consiglio comunale apposito avviso di avvenuto deposito presso la segreteria dello schema di bilancio che dovrà essere approvato entro venti giorni.

6.- Nel caso in cui il Consiglio comunale non approvi il bilancio, il Commissario provvede con propria deliberazione nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

7.- Il Segretario comunale dà contestuale comunicazione al Prefetto di quanto sopra ai fini della attivazione della conseguente procedura per lo scioglimento del Consiglio.

ART. 61

Coperture assicurative

1.- Ai componenti la Giunta ed il Consiglio Comunale vengono garantite a carico dell'Ente adeguate forme assicurative per i rischi connessi all'espletamento del mandato.

2.- Al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti nonché ai titolari di posizioni organizzative, a seconda dell'entità dei possibili rischi di qualsiasi natura, vengono garantite, a carico del Comune, idonee forme assicurative.

ART. 62

Modificazione e abrogazione dello Statuto

1.- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto, in sostituzione di quello precedente.

2.- L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

3.- Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

4.- Nel corso di ogni legislatura il Consiglio comunale dedica almeno una seduta, dandone la massima informazione alla cittadinanza, per la verifica dell'attuazione delle norme statutarie.

ART. 63

Regolamenti - disposizioni transitorie

1.- Sino alla entrata in vigore dei regolamenti adeguati alle norme statutarie continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previgenti, ad eccezione delle norme che contrastano con la legge.

2.- I principi e gli istituti previsti da un precedente Statuto restano in vigore per tutta la durata della legislatura nel corso del quale vengono sostituiti, salvo diversa espressa indicazione e purché non siano in contrasto con la legge.